

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 230 DEL 14/07/2014

OGGETTO: SOSPENSIONE DEL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.M.182 DEL 28/03/2000 ALL'IMPRESA CMT.S.N.C. DI CAPANNORI (LU).

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e il D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate la Delibera n. 44/2006 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Vista la delibera n. 77 del 22/10/2008 della Giunta camerale per disciplinare le modalità di effettuazione della verifica periodica degli strumenti metrici;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 20 del 17/03/2014 con cui la stessa approva il regolamento per il riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica;

Visto, in particolare, l'art.8 del predetto regolamento, ai sensi del quale può essere adottato motivato provvedimento di sospensione, nel caso in cui il laboratorio non rispetti le condizioni in base alle quali ha ottenuto il riconoscimento dell'idoneità e nel caso in cui applichi il contrassegno di avvenuta, positiva, verifica periodica sugli strumenti di misura che risultino sprovvisti dei prescritti corrispondenti requisiti;

Ricordato che con determinazione n. 125 del 13 marzo 2009 e successiva determinazione n. 189 del 16 aprile 2010, la Camera di Commercio di Lucca ha autorizzato la società CMT S.n.c. di Bracaloni Alessandro e Fusi Carlo con sede in Capannori (LU) ad eseguire le verifiche periodiche di strumenti per pesare a funzionamento non automatico – in classe III e IV e campo di misura da 1 kg a 2000 kg – e di masse campioni da 1 g a 20 kg;

Accertato che a carico della società CMT S.n.c. di Bracaloni Alessandro e Fusi Carlo sono di recente pervenute le seguenti segnalazioni:

1) Segnalazione della Cooperativa Farmaceutica Parmense S.c.r.l. pervenuta a questa Camera con nota prot.n.1362 del 10/02/2014 per il tramite della CCIAA di Parma, nella quale la Cooperativa lamenta "lo scorretto e ingannevole comportamento tenuto dagli

incaricati del laboratorio CMT Snc che si sono presentati come inviati ufficialmente dalla CCIAA di Parma”;

2) Nota prot. n. 4938 del 14/04/2014 inviata dalla Camera di Commercio di Rimini, relativa all'attività di sorveglianza dalla stessa svolta nei confronti del laboratorio CMT S.n.c. di Capannori (LU) dalla quale si rilevano gravi non conformità e mancato rispetto della normativa vigente;

Accertato che il competente ufficio Metrico camerale ha avviato un procedimento in ordine ad entrambe le segnalazioni, per ciò assegnando termini al fine di consentire ai rappresentanti legali della società CMT S.n.c. di Bracaloni Alessandro e Fusi Carlo di presentare controdeduzioni ed essere sentiti;

Viste le controdeduzioni della società e ritenuto di non poter arrivare a determinazioni in ordine alla segnalazione di cui al precedente punto 1) poiché trattasi, sia dal lato del denunciante, sia dal lato della società CMT S.n.c. di Bracaloni Alessandro e Fusi Carlo, di affermazioni non suscettibili di accertamento o prova da parte di questa Camera di commercio;

Considerate, quindi, le controdeduzioni formulate dalla CMT S.n.c. di Bracaloni Alessandro e Fusi Carlo (prot.n.7111 del 12/05/2014), relativamente alla nota di cui al punto 2), nonché gli esiti dell'audizione dei legali rappresentanti della società effettuata presso l'ufficio Metrico camerale in data 23/06/2014;

Esaminati i rilievi contenuti nel rapporto della Cciaa di Rimini anche alla luce delle relative controdeduzioni, e ritenuto di non poter assumere determinazioni in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dell'utente metrico Rossi Lidia (risultanti dal verbale di sopralluogo della Cciaa di Rimini n. 1), in quanto non verificabili con certezza da parte della Cciaa di Lucca,

Ritenuto, invece, che quanto verificato dai competenti ispettori metrici della Cciaa di Ravenna nell'esercizio dell'attività di sorveglianza su uno strumento di misura a funzionamento automatico, sottoposto a verifica metrica da parte del laboratorio CMT S.n.c. e risultato completamente privo delle iscrizioni metrologiche obbligatorie (verbale di sopralluogo n.2), rappresenti un dato certo e, peraltro, non smentito dallo stesso laboratorio nelle controdeduzioni;

Ritenuta, pertanto, fondata e meritevole di considerazione la segnalazione della CCIAA di Rimini per quanto sopra evidenziato;

Ritenuto opportuno richiamare in questa sede i precedenti a carico della società CMT S.n.c. di Bracaloni Alessandro e Fusi Carlo anche al fine di determinare la misura del provvedimento da adottare in questa circostanza, e più precisamente:

1) Nota Cciaa Lucca, prot. n. 13218 del 20/07/2009, con cui l'ufficio Metrico invitava la CMT S.n.c. di Capannori ad un comportamento più chiaro e corretto nel proporre i propri servizi all'utenza metrica;

2) Nota Cciaa Lucca, prot. n. 3395 del 22/02/2010 (in seguito a segnalazione della CCIAA di Firenze, effettuata con nota prot. n. 10 del 04/01/2010), con cui l'impresa è stata formalmente diffidata dal reiterare attività non conformi;

3) Provvedimento di sospensione dell'attività adottato con determinazione n.380 del 07/12/2012 per aver sottoposto a verifica metrica uno strumento di misura a funzionamento automatico per il quale la società non aveva la prescritta idoneità;

Ritenuto, pertanto, di dover applicare l'art. 8 del regolamento approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 20 del 17/03/2014, sia a tutela degli utenti metrici che dell'operato dell'ente camerale, quale soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione e responsabile della conseguente attività di vigilanza;

Acquisito parere conforme dell'ufficio Metrico camerale;

DETERMINA

1.-- di sospendere l'autorizzazione rilasciata alla CMT S.n.c. di Bracaloni Alessandro e Fusi Carlo, con sede in Capannori (LU), ad eseguire le verifiche periodiche di strumenti per pesare a funzionamento non automatico – in classe III e IV e campo di misura da 1 kg a 2000 kg – e di masse campioni da 1 g a 20 kg **per un periodo di 60 giorni a decorrere dal 20 luglio al 20 settembre 2014;**

2.- di disporre affinché sia data pubblicità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. 10/12/2001 e dell'art. 11 comma 2 del relativo regolamento approvato da questa Camera di Commercio; gli estremi della presente determinazione saranno inseriti a tal fine in apposito elenco, liberamente consultabile da tutti gli interessati, sul sito della Camera di Commercio;

3.- di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Alessandra Bruni)

IL DIRIGENTE
Alessandra Bruni / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente